



# Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07182 DEL DEP. FURGIUELE (res. n. 623 del 27 febbraio 2026)**

## **RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto trae spunto dalla vicenda di una minore affidata al locale Servizio Sociale, con declaratoria di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, per riproporre un tema molto caro a questo Governo: la tutela dei minori nel caso di allontanamento dal contesto familiare originario e la salvaguardia del loro superiore interesse.

In chiusura l'interrogante invoca l'assunzione di iniziative a carattere normativo che siano tese ad assicurare *“la massima tutela dell'interesse del minore in casi analoghi a quello segnalato”*.

Innanzitutto, preme rappresentare che del caso citato dall'interrogante è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale, la quale ha provveduto ad acquisire dettagliata relazione dall'Autorità giudiziaria procedente, ossia dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro.

L'azione del Ministero è stata, dunque, subito orientata alla rigorosa salvaguardia del superiore interesse della minore coinvolta, principio cardine del nostro ordinamento e parametro imprescindibile in ogni decisione che coinvolga soggetti minorenni.

Sulla specifica vicenda richiamata nell'atto parlamentare basti riferire che il caso è stato trattato in modo molto accurato ed approfondito dall'Autorità giudiziaria

competente, che si è mossa assicurando sempre la tutela del superiore interesse della minore, nata in un contesto familiare estremamente complesso.

Ciò detto, va rimarcato anche in questa sede che il nostro ordinamento già configura l'affidamento etero-familiare come misura affatto residuale, che può essere disposta esclusivamente all'esito di una valutazione approfondita, fondata su elementi certi e verificati, e volta a prevenire qualsiasi pregiudizio per l'integrità psicofisica del minore.

Ogni determinazione deve essere assunta assicurando protezione, equilibrio e continuità affettiva al soggetto più vulnerabile coinvolto.

Nel far ciò l'Autorità giudiziaria è già – a normativa vigente - onerata del compito di accurate valutazioni sulla capacità genitoriale delle parti, la cui verifica deve essere supportata da giudizi tecnici che diano conto sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Criterio guida per il giudice, anche nell'adozione dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, resta – lo si ripete - il *best interest of the child*, che riconosce al minore diritti propri ed insieme costituisce una clausola generale positivamente predisposta.

Esso va letto in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU che tutela la vita privata e familiare di ciascun individuo e che stabilisce, anche, che “*Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*”.

Invero, la lettura combinata di tali precetti rende ragione del fatto che il dovere per l'Autorità giudiziaria di “*non intervenire*” (evitando quindi l'allontanamento del minore dai genitori) non si traduce solo in un obbligo “negativo”, ma anche in un

obbligo “positivo” ogni volta che l'ingerenza risulti essere necessaria per assicurare al minore l'effettivo godimento dei propri diritti.

È questo, infatti, un corollario del suddetto principio generale del *best interest of the child* che è stato espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e da cui deriva il carattere residuale della misura dell'affidamento etero-familiare, da reputarsi legittima solo allorché rappresenti l'unico rimedio possibile per garantire la tutela degli interessi del minore.

Il giudice deve dunque mettere al centro della valutazione il pregiudizio che il minore può subire come conseguenza delle condotte dei genitori, assumendo delle misure che sia pur gravose non hanno uno scopo punitivo nei confronti del genitore, ma solo protettivo nei riguardi del figlio.

L'interesse del minore ha un valore non di mero fatto, ma giuridico e preminente, reclamando una tutela efficace di tutte le esigenze connesse ad un compiuto ed armonico sviluppo della personalità.

In questo senso prosegue il lavoro quotidiano del Governo per assicurare la presenza e vigilanza costante dello Stato, funzionale a garantire che ogni intervento sia improntato alla massima attenzione per la protezione del minore, alla responsabilità istituzionale e al rispetto dei valori fondanti della giustizia e della legalità.

Tale impegno continuerà con fermezza in questa come in tutte le situazioni analoghe che coinvolgono diritti e interessi di soggetti minorenni.

Ed è in questa direzione che si muove, da ultimo, anche l'intervento normativo di iniziativa governativa di cui alla Legge 17 marzo 2026 n. 37, recante "*Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento*".

Il provvedimento mira a prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento *sine die* di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore.

La legge costituisce testimonianza concreta dell'impegno del Governo nel perseguire, in ogni sede, il superiore interesse del minore temporaneamente privo di un

ambiente familiare adeguato, prevenendo collocamenti impropri e rafforzando gli strumenti di tutela già esistenti.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)